

PIANO DI ZONA 2009-2011
ANNO 2009

DISTRETTO DI LUINO

**TITOLI SOCIALI PER INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO
A FAVORE DI MINORI: VOUCHER A.D.M.**

Art. 1 – OGGETTO DELL'INTERVENTO E FINALITA' GENERALI

Il presente Regolamento disciplina per l'anno 2009 l'attuazione dell'intervento "TITOLI SOCIALI PER INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO A FAVORE DI MINORI" così come previsto dalla normativa nazionale e regionale (L.328/2000 ; Legge Regionale 3/2008; Legge Regionale n. 34 /2004) ed in attuazione di quanto previsto dal Piano di Zona per il triennio 2009-2011 (annualità 2009).

Il Titolo Sociale- denominato Voucher A.D.M.- costituisce lo strumento economico per dare attuazione, in regime di libera scelta da parte degli utenti, a specifici progetti di intervento educativo, prevalentemente al domicilio del minore, con la finalità di supportare lo stesso ed il nucleo familiare d'appartenenza nel percorso di crescita evolutiva che consenta di prevenire il ricorso ad interventi più incisivi a tutela del minore stesso. Il Voucher ADM costituisce, pertanto, "**assegno di servizio**" finalizzato all'acquisto ed alla fruizione di prestazioni educative.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto di Luino.

La gestione degli interventi riguarda i Comuni dell'Ambito, l'Ufficio di Piano distrettuale ,i soggetti fornitori degli interventi e delle prestazioni erogate secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento, nonché le famiglie beneficiarie delle attività in attuazione del principio della corresponsabilizzazione e della condivisione delle progettualità proposte, secondo le modalità disposte al successivo art.6.

Art. 3 – DESTINATARI

Gli interventi oggetto del presente Regolamento sono rivolti a minori e loro famiglie che versano in situazione di disagio e fragilità socio-educativa tali da prefigurare, ove non vengano previste idonee azioni a contrasto, la necessità di segnalare la condizione di rischio a carico dei minori all'Autorità Giudiziaria di riferimento o di assumere da parte del Comune di residenza i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del minore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Gli interventi, richiesti dalla famiglie stesse presso il proprio Comune di residenza mediante modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano, potranno essere disposti esclusivamente a favore di minori residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale di Luino.

ART.4 – ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di cui al presente Regolamento potranno essere attivati esclusivamente con la modalità della preventiva conoscenza e presa in carico delle situazioni da parte del Servizio Sociale comunale secondo gli obiettivi, le prassi e le metodologie professionali in uso e con riguardo all'interazione con eventuali altri servizi ed agenzie educative coinvolte nella conoscenza e nella gestione della situazione del minore.

Sarà cura del Servizio Sociale comunale interessato predisporre, d'intesa con la famiglia del minore e con gli altri soggetti eventualmente preposti alla cura del minore stesso, il progetto educativo di intervento, provvedendo poi alla sua trasmissione, completo dell'istanza per l'accesso all'intervento, all'Ufficio di Piano del Distretto che, secondo quanto disposto dal successivo articolo 5, definirà il valore del Titolo Sociale a favore della famiglia.

ART.5– VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI: ENTITA' DEL TITOLO SOCIALE

L'entità del Titolo Sociale, in relazione alla concreta articolazione e modalità attuativa del progetto di intervento presentato dal Servizio sociale comunale, risulta così definita:

- per un progetto di intervento ad alta intensità (a partire da n. 6 ore settimanali) il Titolo Sociale a carico del Piano di Zona viene determinato in un valore massimo annuo di € 4.000,00;
- per un progetto di intervento a media intensità, il Titolo Sociale a carico del Piano di Zona (da 4 a 5 ore settimanali) viene determinato in un valore massimo annuo di € 3.000,00;
- per un progetto di intervento bassa intensità (meno di 4 ore settimanali), il Titolo Sociale a carico del Piano di Zona viene determinato in un valore massimo annuo di € 2.000,00;

Resta inteso che nelle situazioni in cui, per dare attuazione al progetto di intervento secondo le finalità di cui al presente Regolamento, siano da prevedersi prestazioni educative per un valore economico superiore a quello corrispondente all'entità del Titolo Sociale messo a disposizione dal Piano di Zona, sarà a carico del Comune di residenza del minore provvedere all'integrazione economica della quota residua a completamento degli oneri economici complessivi da sostenersi, con facoltà da parte del Comune stesso, in applicazione dei propri Regolamenti in materia, di richiedere alla famiglia del minore la compartecipazione ai costi per i servizi e gli interventi resi.

Qualora, successivamente all'avvio dei progetti di intervento di cui al presente Regolamento, venisse emanato dalla competente Autorità Giudiziaria Provvedimento a tutela del minore in cui venisse prescritto l'intervento educativo domiciliare, la competenza economica per l'attuazione dello stesso rientrerà in capo esclusivamente al Comune stesso. In tal caso l'erogazione del Voucher da parte dell'ufficio di Piano con le modalità previste nel presente Regolamento verrà garantita ancora per n. mesi 1 dalla data di emissione del Provvedimento al fine di consentire il necessario raccordo con il Comune di residenza del minore.

Risulta possibile, dietro motivata valutazione da parte del soggetto proponente, far transitare gli interventi in atto da un livello di intensità ad un altro. In tal caso l'Ufficio di Piano, valutata la relazione prodotta dal soggetto proponente, disporrà l'aggiornamento del finanziamento messo a disposizione mediante il Voucher.

ART.6 –MODALITA' SPERIMENTALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi e le prestazioni educative, definite in sede progettuale secondo quanto disposto dal precedente articolo 4, potranno essere erogate in via sperimentale a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci e comunque con riferimento agli interventi attivati nel 2° semestre 2009. Detti interventi, in ragione della progettualità temporale definita dal soggetto proponente e purchè nell'ambito del finanziamento assegnato mediante il Voucher, potranno avere continuità anche nelle annualità 2010-2011.

Il presente Regolamento, al fine di consentire la realizzazione di nuovi interventi a partire dal 1 gennaio 2010, mantiene la sua efficacia sino all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci di eventuali nuovi Criteri Attuativi.

Le prestazioni educative potranno essere erogate dai seguenti soggetti fornitori:

1. Servizi Educativi dei Comuni, sia che gli stessi risultino operanti con la modalità in economia relativamente alle prestazioni educative fornite sia che invece si avvalgano, per le medesime prestazioni, di cooperative sociali;
2. Cooperative Sociali che abbiano operato anche in tema di interventi educativi nel precedente triennio del Piano di Zona (2006-2008) nell'ambito del Distretto di Luino in attuazione di misure disposte dal Piano stesso;
3. Cooperative Sociali che abbiano operato esclusivamente in tema di interventi educativi nel precedente triennio del Piano di Zona (2006-2008) nell'ambito dei Distretti della provincia di Varese;
4. Altri soggetti, anche persone fisiche, purchè in possesso degli specifici requisiti professionali attestanti l'idoneità ad erogare prestazioni educative.

In ogni caso le prestazioni educative da remunerarsi mediante Voucher, oggetto del presente Regolamento, potranno essere erogate esclusivamente da personale in possesso di idoneo titolo professionale.

La scelta in ordine al fornitore di cui avvalersi per dare attuazione al progetto di intervento educativo definito al precedente articolo 4 sarà compiuta dalla famiglia del minore d'intesa con il Servizio Sociale comunale in qualità di soggetto proponente il progetto di intervento stesso.

Fra il soggetto comunale proponente il progetto, il soggetto individuato dalla famiglia per l'erogazione degli interventi – anche se coincidenti- e la famiglia del minore viene prevista la sottoscrizione di un **patto per l'attuazione del progetto**, che dovrà essere inoltrato all'Ufficio di Piano, in cui dovranno essere posti a rilievo i seguenti elementi:

- obiettivi , durata e frequenza degli interventi;
- modalità per l'erogazione delle prestazioni;
- metodologie adottate;
- operatori coinvolti e loro qualifiche professionali;
- modalità operative per l'integrazione- se prevista o necessaria per valutazione del soggetto proponente e/o del soggetto fornitore - con altri soggetti od agenzie che hanno in carico il minore e la sua famiglia;
- modalità e tempi per l'attuazione delle attività di verifica in ordine all'andamento del progetto di intervento e modalità per la restituzione degli esiti al soggetto committente;

- entità complessiva del Voucher A.D.M. riconosciuto;
- misura complessiva dell'eventuale compartecipazione economica alla realizzazione del progetto di intervento da parte del Comune di residenza del minore;
- costo complessivo del progetto di intervento;
- delega della famiglia al pagamento al soggetto fornitore dell'assegno di servizio costituito dal Voucher A.D.M. da parte dell'Ufficio di Piano.

- **ART.7 –MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER A.D.M.**

Ad esito della sottoscrizione del predetto **patto per l'attuazione del progetto** ed in relazione alla tipologia del fornitore individuato dalla famiglia secondo quanto previsto dal precedente art.6 vengono definite le seguenti modalità per l'erogazione al fornitore stesso del Voucher A.D.M.:

- qualora il fornitore sia costituito dai Servizi Educativi dei Comuni, operanti mediante personale proprio, la quota a carico del Piano di Zona, nell'entità e e nella misura stabilite secondo i parametri di cui al precedente art. 5, verrà erogata al termine degli interventi e ad esito di consuntivazione economica degli stessi da parte del soggetto fornitore;
- In tutti gli altri casi alla comunicazione dell'effettivo avvio del progetto di intervento verrà erogato dall'Ufficio di Piano un anticipo pari al 20% dell'entità del Titolo Sociale definito all'interno del **patto per l'attuazione del progetto**. Le successive liquidazioni relative alla quota posta a carico del Piano di Zona avranno cadenza bimestrale dietro presentazione di fattura da parte del soggetto fornitore in ordine agli interventi ed alle prestazioni effettivamente erogate.

Resta in capo al Comune proponente la verifica circa la permanenza o l'eventuale aggravarsi delle condizioni che hanno determinato la necessità dell'intervento dandone tempestiva notizia all'Ufficio di Piano.

- **ART.8 –MODALITA' PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI**

In considerazione della particolare natura e finalità degli interventi previsti, nonché il carattere sperimentale dell'azione posta in essere, viene definita esclusivamente la modalità " a sportello" per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento sino all'esaurimento delle risorse disponibili (pari ad € 50.000 per l'anno 2009 e ad € 150.000,00 complessivamente stanziate nella triennalità 2009-2011).

